



Ill. ssimo Presidente On. Alessandro Morelli,

Onorevoli Deputati componenti,

IX Commissione Trasporti Camera dei Deputati.

Oggetto: memorie scritte su Atto Camera C. 1478 - DL 143/2018

Onorevoli Deputati,

Si intende premettere che, per una visione completa della tematica, occorre essere consapevoli del fatto che **la dimensione degli interessi trascende la sfera locale**, avendo rilievo nazionale ed addirittura Europeo ed attinge il principio di libertà di iniziativa economica privata e la domanda di mobilità che non può essere disattesa se non si voglia essere arroccati su posizioni ormai superate **dall'evoluzione culturale, sociale e tecnologica in essere**.

Di qui l'esigenza di far valere i canoni di adeguatezza e proporzionalità quale misura dell'esercizio della potestà legislativa esclusiva Statuale che sia propensa ad incoraggiare le nuove forme di mobilità organizzata ed il dinamismo dell'offerta di mercato.

Già inascoltata, **l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato** ha avuto modo di osservare che la previsione di vincoli territoriali di ambito poco più che locale sono suscettibili di restringere significativamente il confronto concorrenziale prevalentemente a discapito dell'utenza dei servizi.

IL **D.L 143/2018**, invero, lascia inalterato il *vulnus* alla libera esplicazione della concorrenza e la definizione di chiari punti di equilibrio fra il libero esercizio dell'attività imprenditoriale e gli interessi pubblici con essa interferenti.

Inoltre, per quanto attiene alla salvezza biennale dei contratti in essere, non può tacersi come la stessa leda **irragionevolmente** il principio di affidamento di quanti operano nel settore, poiché interviene drasticamente e ponendo un limite biennale *ad libitum* che **è un irragionevole unicum** nel panorama normativo anche a fronte delle reiterate sospensioni della vigenza della riforma del settore operata in passato dal D.L. 207/2008 (emendamento contenitore del comma 29/1 Quater).

Con il fine d'apportare un proposito costruttivo al dibattito, di seguito alleghiamo la nostra proposta di riforma del settore trasporto pubblico non di linea che punta su due fondamentali pilastri:

1) La riorganizzazione del mercato afferente il settore del trasporto pubblico non di linea **come da disposizioni originarie previste nella legge quadro Nazionale 21/92**, istintivamente riassunte così: Il servizio Taxi si rivolge a un'utenza indifferenziata che avanza richiesta istantanea su suolo pubblico, mentre il servizio di Noleggio con Conducente si rivolge ad un'utenza specifica che

avanza richiesta di trasporto mediante prenotazione, tutto ciò, garantendo la massima libertà di scelta regolamentata all'utenza del servizio trasporto di persone non di linea.

2) **Il trasferimento** delle relative funzioni disciplina, incremento localizzato e "contingentato" delle autorizzazioni, di vigilanza e controllo, **dall'ambito Comunale a quello Regionale**, in quanto del resto appare essere più consono alle specifiche tecniche dello svolgimento pratico del lavoro, ad esempio, nella Regione Lombardia, i bacini aeroportuali di Malpensa (Va) e di Orio Al Serio (Bg) si sviluppano al di fuori dell'ambito Provinciale che ne beneficia maggiormente, ovvero l'area metropolitana della Città di Milano (Provincia di Milano).

Dinamiche simili sono constatabili su **tutto il territorio Nazionale**. Se ne deduce quindi che l'allargamento previsto nel D.L. 143/2018, nel merito dalle competenze territoriali da Comunali a Provinciali, sia apprezzabile **ma ancora assolutamente inadeguato.**

Nelle nostre proposte vengono lasciate inalterate le prerogative già riferite dalla legge quadro n.21/1992 al servizio Taxi, mentre **viene riformato il settore NCC** alla luce degli orientamenti che da più parti, sia **con riferimento all'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato**, sia anche di matrice comunitaria, prevedono la regolamentazione del mercato come da originarie disposizioni di Legge (21/92), per ripristinare un regime di libera concorrenza e differenziazione dei servizi (Taxi ed Ncc) relativi al trasporto pubblico non di linea e la presa d'atto delle nuove tecnologie, consentendo così un maggior ventaglio di scelta all'utenza, anche per soddisfare le richieste del mercato.

La riforma così delineata vuole salvaguardare la specificità degli operatori del servizio trasporto di persone in particolar modo, facendo salvo il sacrosanto principio secondo il quale **ai taxi viene riservato il servizio di piazza in assenza di prenotazione** mentre gli addetti del noleggio con conducente operano nella nicchia di mercato di quanti si avvalgono del servizio escusivamente mediante prenotazione.

Per cui, **l'indicazione del periodo temporale dei quindici minuti minimi di prenotazione** appare al riguardo utile a fronteggiare le problematiche tecniche che consentono agli intermediari (tecnologi e non) di poter operare nel mercato garantendo la differenziazione e l'allocatione della domanda dell'utenza ai diversi servizi (Taxi ed Ncc).

In tal modo si va a regolamentare e a risolvere anche l'indebita occupazione di settori di mercato tradizionalmente riservati agli NCC e ad impedire la sciagurata e pervasiva pratica dell'uso indebito ed illegittimo delle vari sistemi applicativi (App Mobile, telefono, ecc) che oggi vanno ad operare su prenotazione invece che su richiesta istantanea di piazza nel caso dei taxi e viceversa nel caso degli NCC.

Noi possiamo, in tal modo, dare attuazione al principio di libertà di iniziativa economica, prevista dall'art. 41 Cost. al principio di uguaglianza e parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost. e ad una riallocazione delle funzioni amministrative, ora largamente delegate ad i Comuni ed invece auspicabilmente da trasferire alle Regioni, per avere in tal modo una visione più ampia del sistema.

In fine, **come previsto nell'Art.15 della seguente proposta** di riforma settoriale, i titolari di autorizzazione che abbiano **l'iscrizione a ruolo e siano residenti da almeno due anni**, ovvero

abbiano il domicilio fiscale in altra Regione da almeno quindici giorni antecedenti l'entrata in vigore della nuova Legge, devono avere la facoltà di convertire il titolo autorizzatorio ed ottenere il rilascio di nuova autorizzazione nella Regione ove abbiano la residenza ovvero il domicilio fiscale purchè rinuncino all'esercizio dell'attività nella Regione di rilascio, fatto salvo il rispetto del contingente fissato nell'articolo 9 comma 8 della presente proposta di Legge.

Detto ciò sia per salvaguardare le imprese che legittimamente hanno dato una risposta alle esigenze del mercato per non lasciarle prive di tutela e per riequilibrare lo squilibrio percentuale tra licenze e le autorizzazioni rilasciate che **soprattutto nelle città ed aree metropolitane appare oggi evidente segno di sperequazione a vantaggio dei Taxi**, allo stesso tempo la stessa non appare come una selvaggia deregolamentazione ma come una salvaguardia degli utenti e del mercato che evidentemente, sia nel recente passato che attualmente, necessitano di questi operatori con autorizzazione extraterritoriale.

In conclusione, **per scongiurare le inevitabili tensioni che possono prodursi tra le parti sociali e gli operatori dei servizi in un ambito territoriale ristretto come quello Comunale**, occorre che i principi di personalizzazione, adeguatezza e razionalizzazione del sistema sanzionatorio **sia parificato ed orientato a far rispettare ad entrambe le parti** (Taxi, NCC) le regole di differenziazione dei servizi, anche in funzione preventiva e rieducativa, sono, a nostro avviso, il necessario corollario della riforma oltre che basilari cardini ispiratori del sistema voluto dalla nostra proposta.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti,

Sindacato Nazionale Lavoratori e Liberi Professionisti.

Simone Labozzetta, tel. 334 8526139 - email: assoconducenti@gmail.com
Presidente ACP. Rappresentante Nazionale Sindacato L.L.P.
Portavoce Nazionale del costituente "Comitato promotore equa riforma 21/92"

Leonardo Scocozza, tel. 320 0687943 – email: sindacatollp16@gmail.com
Presidente Nazionale Sindacato L.L.P.
Portavoce Nazionale del costituente "Comitato promotore equa riforma 21/92"

La firma autografa è sostituita a mezza stampa, ai sensi dell'art 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39.

- **Segue nelle prossime pagine il Testo integrale specifico della nostra proposta di riforma equa della Legge Quadro 21/92.**

Le parti “grassetate” rappresentano le modifiche apportate.

Articolo 1

Autoservizi pubblici non di linea.

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale;
- b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.

Articolo 2

Servizio di taxi.

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.

2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.

3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.

3-bis. E' consentito ai Comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.

Articolo 3

Servizio di noleggio con conducente.

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, **presso le rimesse, obbligatoriamente situate all'interno della regione che ha rilasciato il titolo autorizzativo, ovvero con modalità telematiche, presso dispositivi tecnologici, chiaramente riconducibili al vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.**

2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

3. La sede del vettore e le rimesse devono essere situate, esclusivamente, nel territorio **della Regione** che ha rilasciato l'autorizzazione.

Articolo 4

Competenze regionali.

1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge.

2. **Le regioni, svolgono autonomamente**, l'esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale **a mezzo di specifici atti normativi nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge** per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza.

4. Presso **le regioni** sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti. In dette commissioni è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.

5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio.

6. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 5

Ripartizione delle Funzioni.

1. **Le Regioni**, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:

a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;

b) le modalità per lo svolgimento del servizio;

c) **i requisiti e le condizioni per il rilascio della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.**

2. **Le regioni** stabiliscono, sentiti i comuni:

a) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;

b) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi.

Articolo 5 bis

Accesso nel territorio di altri comuni

1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate **da altre Regioni, evitando l'adozione di pratiche che tendano ad escludere ovvero rendano eccessivamente gravoso l'accesso, fatti salvi porti, aeroporti, stazioni ferroviarie ed aree fieristiche di interesse nazionale**, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.

1-bis. Per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati.

Articolo 6

Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

Ed istituzione dei Registri dei titolari di Autorizzazione

1. **Presso le Regioni** è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112.

3. **L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla**

- **lingua italiana (almeno di livello C1)**
- **lingua straniera (almeno di livello B2)**
- **conoscenza geografica e toponomastica Regionale.**
- **conoscenza dei sistemi di navigazione satellitare**
- **nozioni di pronto soccorso**
- **nozioni di informatica**

3. bis **E' fatto obbligo alle Regioni di stabilire criteri per la valutazione con cadenza almeno biennale delle capacità psicofisiche degli iscritti a ruolo, con specifico riferimento all'accertamento delle situazioni di abuso di alcool e/o sostanze psicoattive e di istituire corsi di formazione e di aggiornamento professionale a frequenza obbligatoria, che potranno essere tenuti anche da organizzazioni sindacali e/o di categoria con esame finale tenuto da apposita commissione.**

4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo.

5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

6. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.

8. Presso la Regione viene istituito un apposito registro dei titolari di Autorizzazione in modo da garantire che il contingente dei titoli autorizzativi sia proporzionale, nella misura di almeno il 50% rispetto alle licenze taxi, salvo diverse esigenze, e si provveda pertanto in caso di manifesta sproporzione alla pubblicazione di apposito bando di concorso entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

9. Le competenze regionali in materia di attribuzione delle autorizzazioni, fa salvo il principio della obbligatoria determinazione di un numero chiuso per le stesse, da commisurarsi alle effettive esigenze del mercato.

Articolo 7

Figure giuridiche.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) **associarsi in cooperative di produzione e lavoro**, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione (1);

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge (1);

d) essere **imprenditori privati** che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.

e) **adottare qualsiasi forma giuridica di natura collettiva purchè avente natura di società di capitali e purchè la maggioranza assoluta del capitale sociale** sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 comma 1 lett. c)

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Articolo 8

Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi **viene rilasciata** dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.
2. 1. bis **l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente viene rilasciata dalle Regioni**

2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e' obbligatoria la disponibilita', in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio **della Regione** comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

4. L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Articolo 9

Trasferibilità delle licenze.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Articolo 10

Sostituzione alla guida.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente (2).
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie simili. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230- bis del codice civile.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.
6. **Per i titolari di autorizzazione le Regioni hanno la facoltà di acconsentire l'uso di veicolo diverso a quello assentito per il caso di situazioni che rendano inutilizzabile lo stesso e limitatamente al periodo di impossibilità.**

Articolo 11

Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4.
3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, **e' consentita** la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, **purchè sia documentato l'uso privato del mezzo**. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente e' consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.

4. **Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa ovvero al di fuori della stessa mediante l'utilizzo di dispositivi tecnologici riconducibili al titolare dell'autorizzazione. In quest'ultimo caso la ricezione della prenotazione deve avvenire almeno quindici minuti prima dell'inizio del servizio.**

5. I comuni in cui non è esercitato il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, **sono obbligati, nei suddetti ambiti, a prevedere appositi stalli destinati al servizio di noleggio con conducente**, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.

7. Il servizio di taxi, ove esercitato, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

Articolo 11 bis

Sanzioni

1. **Fatto salvo quanto** previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge e' punita:

- a) con **un mese** di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;
- b) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quinta inosservanza».

Articolo 12

Caratteristiche delle autovetture.

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi".

4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.

5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, **dello stemma della Regione** che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

6. Il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto l'obbligo di adottare un colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi immatricolate a partire dal 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.

7. I veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di noleggio con conducente **dovranno osservare gli standard previsti dalla normativa Comunale vigente nella previsione dei limiti alla circolazione in materia di emissioni.**

Articolo 13

Tariffe.

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassometro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.

2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.

3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore, **fatte salve eventuali variabili dettate dalle particolari condizioni del servizio ovvero variabili spazio-tempo**, il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

4. **Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente e la tariffa del servizio taxi devono essere differenziati, comunque detto corrispettivo non può essere uguale o inferiore alla tariffa del servizio taxi.**

5. Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di una tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Articolo 14

Conversione autorizzazioni

1. **I titolari di autorizzazione che abbiano l'iscrizione a ruolo e siano residenti da almeno due anni, ovvero abbiano il domicilio fiscale in altra Regione da almeno quindici giorni antecedenti l'entrata in vigore della nuova Legge, hanno la facoltà di convertire il titolo autorizzatorio ed ottenere il rilascio di nuova autorizzazione nella Regione ove abbiano la residenza ovvero il domicilio fiscale purchè rinuncino all'esercizio dell'attività nella Regione di rilascio, fatto salvo il rispetto del contingente fissato nell'articolo 9 comma 8 della presente legge.**

Articolo 15

Disposizioni particolari.

1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap .
2. **I comuni**, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 5, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap , nonché il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
3. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassometro. È inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi.
4. Restano salve le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione statale e le altre agevolazioni previste da provvedimenti adottati dalle regioni.

Articolo 16

Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
2. I regolamenti comunali e regionali in vigore devono essere resi conformi alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.